



Comune di Torri di Quartesolo

INFORMATIVA IMU ANNO 2020

Ufficio Tributi - Tel. 0444 250207

e-mail: tributi@comune.torridiquartesolo.vi.it

Torri di Quartesolo – Ottobre 2020

Il Consiglio Comunale, con deliberazioni nr.38 del 30.07.2020 e nr.46 del 30.09.2020, ha approvato le aliquote IMU per il 2020.

Si forniscono alcune informazioni utili per il calcolo degli importi IMU dovuti per l'anno 2020.

NOVITA'

- **TASI:** La TASI è stata abolita; nessun contribuente dovrà effettuare versamenti per la Tariffa sui servizi indivisibili nel 2020.
- **AIRE:** dal 2020 l'alloggio posseduto dal cittadino italiano residente all'estero - iscritto all'AIRE e già pensionato nel paese di residenza - non è più assimilato all'abitazione principale.
- **AREE FABBRICABILI:** dal 2020 per "*area pertinenziale*" si intende l'area facente parte dello stesso lotto edificatorio del fabbricato e a questo unitariamente accatastato. Pertanto le aree fabbricabili che non presentano questa caratteristica sono soggette al pagamento dell' IMU.
- **CASA CONIUGALE:** dal 2020 è soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

LA BASE IMPONIBILE

- **Per i FABBRICATI iscritti in catasto** la base imponibile è costituita dal valore che si ottiene applicando alla rendita catastale vigente al 1 gennaio dell'anno d'imposizione e rivalutata del 5% i seguenti moltiplicatori:

Categorie	Moltiplicatori
Gruppo catastale A (con esclusione dell'A/10)	160
Categorie catastali C/2, C/6 e C/7	160
Gruppo catastale B	140
Categorie catastali C/3, C/4 e C/5	140
Categoria catastale A/10	80
Gruppo catastale D (con esclusione dei D/5)	65
Categoria catastale D/5	80
Categoria catastale C/1	55

La base imponibile è ridotta del 50%:

- per i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti di primo grado, così come meglio precisato nella tabella delle aliquote IMU di seguito riportata;
 - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22.01.2004 nr. 42 (previa presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al DPR 28.12.2000 n.445);
 - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (si precisa che per fabbricato inagibile si intende il fabbricato con caratteristiche di fatiscenza non superabili con interventi di manutenzione).
- **Per i TERRENI AGRICOLI** la base imponibile è costituita da:

Terreni Agricoli	Reddito Dominicale x 1,25 x 135
------------------	---------------------------------
 - **Per le AREE EDIFICABILI** la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

ALIQUOTE IMU 2020

CATEGORIE	IMU
Abitazione principale A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/6 C/2 C/7).	ESENTI
Assimilazioni all'abitazione principale: 1) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 2) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; 3) I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; 4) La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice; 5) Un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia militare e civile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 6) L'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.	ESENTI
Abitazione principale di categoria A/1 A/8 o A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/6 C/2 C/7).	0,60% detrazione 200 €
Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica.	0,95 % detrazione 200 €
Abitazioni concesse in USO GRATUITO a parenti di primo grado in linea retta (genitori/figli). La Legge 208/2015 ha stabilito che per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che le utilizzano come abitazione principale, la base imponibile è ridotta del 50% a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> ✓ L'immobile dato in comodato non appartenga alle categorie catastali A1, A8 e A9; ✓ Il contratto sia REGISTRATO; ✓ Il beneficiario del comodato utilizzi l'immobile come abitazione principale, rispettando il requisito della residenza per sé e per il proprio nucleo familiare; ✓ Il soggetto passivo risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato; ✓ Il proprietario dell'immobile non possieda altri immobili in Italia, ✓ La riduzione della base imponibile è inoltre soggetta a obbligo dichiarativo. 	0,86 % e 50 % di RIDUZIONE
Abitazioni concesse in USO GRATUITO a parenti di primo grado in linea retta (genitori/figli) che non soddisfano le condizioni di cui alla sopracitata Legge 208/2015	0,86%
Fabbricati strumentali all'attività agricola di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993.	0,05%
Terreni agricoli condotti direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli.	ESENTI
Altri terreni agricoli.	0,95 %
Altri fabbricati.	0,95 %
Aree edificabili.	0,95 %
Immobili con Categoria Catastale "D".	0,95% 0,76% STATO 0,19% COMUNE
Abitazioni concesse in locazione con Canone Concordato (canone disciplinato dall'art. 2 comma 3 della L. 431/1998)	0,95 % con RIDUZIONE del 25% della base imponibile
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati – (Beni Merce)	Aliquota a zero

CODICI TRIBUTO IMU

3912	ABITAZIONE PRINCIPALE (SOLO categorie A/1 A/8 e A/9) e relative pertinenze		
3913	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE		
3914	TERRENI AGRICOLI NON COLTIVATI		
3916	AREE EDIFICABILI		
3918	ALTRI FABBRICATI (ad esclusione degli immobili di categoria "D")		
3930	IMMOBILI con Categoria Catastale "D" – aliquota 0,19% (destinatario il COMUNE)	3925	IMMOBILI con Categoria Catastale "D" – aliquota 0,76% (destinatario lo STATO)

Il **CODICE ENTE** da inserire nell’F24 per Il **Comune di Torri di Quartesolo** è **L297**

• SCADENZE IMU

Acconto o Unica soluzione: 16 GIUGNO 2020 -

Saldo o Conguaglio: 16 DICEMBRE 2020

RAVVEDIMENTO OPEROSO LUNGO - NOVITA'

Come definito dall'art. 56 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 38 del 30.07.2020, il ravvedimento operoso lungo (oltre l'anno di scadenza) viene esteso ai tributi locali.

Pertanto i contribuenti potranno regolarizzare la propria posizione (sempreché la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza), nel seguente modo:

- ✓ Per i pagamenti effettuati **entro 14 giorni dalla scadenza** sanzione dello **0,1% per ogni giorno di ritardo** (1 giorno=0,1%, 2 giorni=0,2%, 3 giorni=0,3%.....);
- ✓ Per i pagamenti effettuati **dal 15° al 30° giorno dalla scadenza** sanzione del **1,50%**;
- ✓ Per i pagamenti **effettuati dal 31° al 90° giorno dalla scadenza** sanzione del **1,67%**;
- ✓ Per i pagamenti **effettuati dal 91° giorno ma entro 1 anno dalla scadenza** sanzione del **3,75%**;
- ✓ Per i pagamenti **effettuati entro il termine per la presentazione della dichiarazione** relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione **4,29%**;
- ✓ Per i pagamenti **effettuati oltre il termine per la presentazione della dichiarazione** relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione **5,00%**.

In tutti i casi dovrà essere applicato il tasso di interesse legale calcolato con maturazione giorno per giorno.

ACCERTAMENTI

In caso di **tardivo, parziale o omesso pagamento** l'Ufficio Tributi, provvederà ad emettere avviso di accertamento esecutivo con recupero dell'**imposta dovuta** e applicazione della **sanzione del 30%** e degli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno come previsto dalla normativa vigente.

MODALITA' CALCOLO IMU

Per effettuare il conteggio di quanto dovuto il contribuente può:

- 1) Utilizzare l'apposito programma IMU-TASI disponibile sul sito www.comune.torridiquartesolo.vi.it (che consente anche la stampa del modello F24):
 - Entrare nella homepage del Comune >>> www.comune.torridiquartesolo.vi.it
 - Scorrendo l'home page nella sezione Aree Tematiche (parte in basso) cliccare su IUC - IMU - TASI - TARI e seguire le indicazioni suggerite.
- 2) Recarsi presso l'Ufficio Tributi il lunedì dalle 8:30 alle 12:30 e il giovedì dalle 8:30 alle 18:00. Nel caso fossero intervenute variazioni rispetto all'anno precedente, si prega di portare con sé tutta la documentazione necessaria ad un corretto esame della pratica. Si avvisa che i conteggi richiesti per conto di soggetti terzi non potranno essere rilasciati senza presentazione di apposita delega sottoscritta dal delegante e corredata di copia del documento di identità dello stesso.
- 3) Richiedere il conteggio via mail all'indirizzo tributi@comune.torridiquartesolo.vi.it, allegando copia del documento di identità del soggetto passivo.

MODALITA' DI PAGAMENTO IMU

Il pagamento dell'IMU può essere effettuato tramite modello F24 o F24 semplificato presso qualsiasi sportello postale o bancario.

DICHIARAZIONE IMU

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta utilizzando il modello approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per conoscere le fattispecie che comportano obbligo dichiarativo si consiglia di prendere visione delle istruzioni della dichiarazione, oltre a quanto indicato dall'art. 21 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 37 del 30.07.2020.

Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti chiamando l'ufficio tributi (0444/250240-0444/250215-0444/250216) il lunedì, martedì e venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e il giovedì dalle 8:30 alle 18:00.

UFFICIO TRIBUTI